



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 109

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (SECONDO IL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE" DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 27/2017 E, IN QUANTO COMPATIBILI, I CAM PREVISTI DAL D.M. 65/2020) - 6 LOTTI. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 3.460.272,74 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Il giorno 24.05.2021 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Facchin Ezio
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/116 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che in base a quanto disposto dalla L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e s. m. e i. per i nidi d'infanzia e per i servizi integrativi, quali il Centro Genitori e Bambini e dalla L.p. n. 13 del 21 marzo 1977 e s. m. e i. per le scuole dell'infanzia della Provincia di Trento è attribuito ai Comuni il compito di organizzare e garantire il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto sia ai bambini iscritti ai servizi educativi, sia al personale addetto nelle medesime strutture;

preso atto che, nel Comune di Trento, il servizio in parola è gestito in amministrazione diretta dal personale comunale che opera all'interno delle cucine presenti in ciascuna delle suddette strutture e riguarda 7 nidi d'infanzia, un centro Genitori e Bambini e 21 scuole d'infanzia per un totale di 2300 pasti erogati al giorno;

rilevato che la fornitura di tutti i prodotti alimentari necessari per assicurare il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto ai bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, è attualmente assicurata da sei diversi contratti di somministrazione, aventi ad oggetto le seguenti tipologie merceologiche:

1. prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi);
2. prodotti ortofruttilicoli freschi;
3. carni fresche, refrigerate e prosciutto;
4. verdure e pesce surgelati e gelato;
5. pesce fresco;
6. pane fresco e pasta per pizza;

preso atto che l'individuazione dei fornitori aggiudicatari dei contratti sopra indicati è stata effettuata attraverso le seguenti procedure di gara:

- procedura aperta sopra soglia comunitaria divisa in 6 lotti corrispondenti alle tipologie merceologiche sopra indicate, terminata con l'aggiudicazione dei lotti relativi alla fornitura di prodotti ortofruttilicoli freschi (lotto 2) e di prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi) (lotto 1);
- procedura negoziata divisa in 4 lotti corrispondenti alle tipologie merceologiche di carni fresche, refrigerate e prosciutto, verdure e pesce surgelati e gelato, pesce fresco, pane fresco e pasta per pizza, terminata con l'aggiudicazione dei lotti relativi alla fornitura di verdure e pesce surgelati e gelato (lotto 4) e di pesce fresco (lotto 5);
- procedura aperta sopra soglia comunitaria divisa in 2 lotti corrispondenti alle tipologie merceologiche di carni fresche, refrigerate e prosciutti (lotto 3) e pane fresco e pasta per pizza (lotto 6), terminata con l'aggiudicazione di entrambi i lotti relativi alle suddette forniture;

considerato che la scadenza dei suddetti contratti era prevista per il 31.12.2021, ad eccezione del contratto per la fornitura di prodotti ortofruttilicoli freschi che scadrà il 31.10.2021;

rilevato, in particolare, che a seguito della sospensione dei contratti intervenuta nel corso dell'anno 2020 a causa della chiusura dei nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia dovuta alla pandemia, è stato proposto ed accettato dagli attuali fornitori di differire la scadenza contrattuale al 24.04.2022, recuperando il periodo di inattività, fatta eccezione per il contratto di fornitura di prodotti ortofruttilicoli freschi, con riguardo al quale resta, invece, ferma la scadenza del 31.10.2021;

rilevato che, vista l'imminente conclusione dei contratti sopra citati, si rende necessario indire una gara pluriennale al fine di garantire la continuità delle forniture in esame;

preso atto che il Servizio competente, tenuto conto delle diverse scadenze dei contratti sopra indicati, evidenzia la necessità di diversificare la data di inizio delle forniture di cui al presente appalto, individuando per il lotto 2 la decorrenza a partire dall'1.11.2021 e per i lotti 1, 3, 4, 5 e 6 a partire dal prossimo 25.04.2022;

preso atto che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, tenuto conto che è necessario acquistare alimenti appartenenti a sei distinte categorie merceologiche, corrispondenti a distinti settori del mondo dell'impresa alimentare, caratterizzate da peculiari condizioni di custodia e trasporto richieste dalle diverse tipologie alimentari oggetto di acquisto, il Servizio competente ritiene opportuno procedere con un'unica gara, a sua volta

suddivisa in sei lotti, uno per ciascuna delle 6 tipologie di prodotti alimentari di cui si verte, ovvero:

- lotto 1 - prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi);
- lotto 2 - prodotti ortofrutticoli freschi;
- lotto 3 - carni fresche, refrigerate e prosciutto;
- lotto 4 - verdure e pesce surgelati e gelato;
- lotto 5 - pesce fresco;
- lotto 6 - pane fresco e pasta per pizza;

considerato che il Servizio di merito competente evidenzia come detta scelta, oltre a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione, persegua lo scopo di ampliare la platea dei potenziali operatori economici interessati, assicurando la massima apertura al mercato e consentendo, al suo interno, la partecipazione sia alle imprese fortemente strutturate, in grado di fornire più di un tipo degli alimenti richiesti, sia alle imprese di modeste dimensioni specializzate, eventualmente, in uno o più dei settori oggetto della procedura;

considerato, altresì, che il Servizio competente precisa che alla procedura di gara possono partecipare offerenti per uno solo o per più lotti e non vi sono limiti nel numero di lotti aggiudicabili ad un unico offerente;

preso atto che il Servizio competente ritiene di fissare, per tutte le forniture, la scadenza dei relativi contratti al 31.07.2025, ossia a fine anno educativo, rimanendo ferma tale data anche nel caso di avvio della fornitura in data successiva per assicurare continuità nel servizio di ristorazione e ridurre il disagio nell'avvicendamento di fornitori;

rilevato che la suddetta durata contrattuale è ritenuta congrua per assicurare continuità al servizio di ristorazione per le strutture educative e anche per permettere un eventuale allineamento a nuovi indirizzi di politica agricola che potrebbero essere approvati nei prossimi anni;

rilevato che il Servizio di merito precisa, altresì, che:

- è stata prevista a favore dell'Amministrazione l'opzione di rinnovo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale, per una durata pari a 3 (tre) anni per ciascun lotto;
- ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per una durata massima pari a sei mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;

preso atto che il Servizio competente comunica che l'importo complessivo a base di gara per tutti i lotti della fornitura, per la relativa durata del contratto, ammonta presuntivamente a euro 3.460.272,74 (oneri fiscali esclusi) al netto di eventuali opzioni, così suddiviso tra i seguenti lotti:

LOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTI	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO A BASE DI GARA PER 3 ANNI 3 MESI E 6 GIORNI (per i lotti 1,3,4,5 e 6), PER 3 ANNI E 9 MESI (per il lotto n. 2)
1	<i>Prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi)</i>	400.000,00	1.316.363,64
2	<i>Prodotti ortofrutticoli freschi</i>	290.000,00	1.107.272,73
3	<i>Carni fresche, refrigerate e prosciutto</i>	75.000,00	246.818,18
4	<i>Verdure e pesce surgelati e gelato</i>	90.000,00	296.181,82
5	<i>Pesce fresco</i>	60.000,00	197.454,55
	<i>Pane fresco e pasta per pizza</i>		

6		90.000,00	296.181,82
	TOTALE	1.005.000,00	3.460.272,74

dato atto che il valore stimato dell'appalto è stato calcolato sulla base dei consumi storici per ogni prodotto alimentare e dei prezzi riferiti alle forniture in corso ed aggiornati agli attuali prezzi di mercato, rideterminati in relazione agli elementi qualitativi obbligatori e facoltativi posti in gara quali la previsione di percentuali minime di prodotti biologici, certificati e a basso impatto ambientale;

rilevato, inoltre, che ai fini di cui all'art. 6, comma 1 della L.p. 2/2016 s. m., il valore complessivo dell'appalto è pari a euro 8.428.145,43 (oneri fiscali esclusi) considerate per ciascun lotto le opzioni di ulteriore rinnovo di tre anni per un valore di euro 3.015.000,00 (oneri fiscali esclusi), la possibile proroga tecnica prevista di 6 mesi per ulteriori euro 548.181,78 (oneri fiscali esclusi) ed il 20% di variazione contrattuale in aumento pari ad euro 1.404.690,91 (oneri fiscali esclusi);

dato atto che il Servizio competente comunica che, data la natura di mera fornitura oggetto della presente procedura, non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione e, pertanto, gli oneri risultano essere pari a zero e non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

considerato, altresì, che trattandosi di mera fornitura non sussistono neppure oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza COVID-19, come disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726 (che disciplina le modalità di riconoscimento di questi ultimi) e fermo restando quanto previsto dall'art. 7Ter della L.p. 2/2020;

evidenziato che il Servizio di merito ritiene di non prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016 in quanto trattasi di mera fornitura di derrate alimentari prodotte da terzi in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo;

considerato che, in relazione al valore complessivo della fornitura oggetto del presente atto, gli acquisti in questione sono attratti nel regime comunitario delle procedure di gara;

considerato che, a tali fini, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria il ricorso a convenzioni CONSIP o APAC e, solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

rilevato che il Servizio competente riferisce che al momento non sono presenti convenzioni APAC o CONSIP per i beni oggetto della fornitura in esame ma unicamente convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto e buoni pasto elettronici, fermo restando che l'Amministrazione nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o CONSIP (al momento non presenti), a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o CONSIP) si riserva in coerenza con quanto disposto dall'art. 34 del CSA:

1. di non procedere all'aggiudicazione o alla stipula del contratto;
2. di recedere dal contratto previo invio di comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

preso atto che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, anche la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nel suo art. 36ter 1, comma 6, stabilisce, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto" redatto dal Servizio Servizi all'infanzia e istruzione che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole

fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

preso atto che la L.p. 2/2020 e s.m. al suo art. 2, comma 1 come da ultimo modificato prevede la possibilità, per l'affidamento tra l'altro di forniture di importo pari o superiore alle soglie europee di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19, i termini anche abbreviati previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, ipotesi che nel caso di specie non è configurabile;

rilevato che, pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 di cui sopra, e anche in considerazione della natura e dell'entità della fornitura oggetto dell'appalto sopra indicato il Servizio competente ritiene opportuno procedere all'affidamento della fornitura medesima ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in quanto:

- la procedura aperta è quella che garantisce la miglior snellezza procedurale oltre che il maggior contenimento dei tempi occorrenti al fine di addivenire all'individuazione del contraente, posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito);
- la procedura aperta consente la massima apertura del mercato, garantendo la più ampia possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, ivi compresi gli attuali fornitori senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità tra i partecipanti, con conseguenti possibili vantaggi sia in termini di soddisfacimento delle richieste dell'Amministrazione, sia in termini di maggior risparmio;

posto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2ter della L.p. n. 2/2020 e s.m., il Servizio competente ritiene opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi per le imprese partecipanti, che una certa speditezza è già garantita in altre fasi della procedura, come ad esempio, tramite il ricorso a criteri matematici nell'offerta tecnica) e al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

preso atto che, a mente del comma 8bis dell'art. 2 della L.p. 2/2020 e s.m., salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando o dell'invito;

preso atto che il Servizio di merito ritiene di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e s. m. in quanto tale criterio consente di attribuire peso sia al prezzo che alla qualità di ciò che viene acquistato, consentendo l'acquisizione di beni e servizi in cui sono al meglio bilanciate queste due caratteristiche;

visto l'art. 9, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza a stabilire gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che la procedura di gara e, quindi, tutte le specifiche contenute nei relativi atti sono vincolate al rispetto delle norme in materia di *green economy* che, fra l'altro, fissano i criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara per l'acquisto di derrate alimentari;

preso atto che il Servizio competente precisa che nel Capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati sono state inserite prescrizioni tecniche minime e inderogabili, da rispettare sia in sede di offerta tecnica, sia in sede di esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto:

- nello "Schema di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica ed altra documentazione di gara. Revisione 2021" (approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 2021 n. 462) in quanto compatibile, tenuto conto che tale CSA riguarda il servizio di ristorazione, mentre la procedura di cui in oggetto riguarda la fornitura di derrate alimentari;
- nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" (adottato dalla deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2017 n. 27);
- nei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal D.M. 65/2020 in quanto compatibili;

rilevato che il Servizio competente precisa che rispetto alla normativa ambientale

applicabile e, in particolare, rispetto a quanto previsto dal "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", sono state previste le seguenti deroghe:

- per il lotto 1 la percentuale minima del 60% di prodotti "a basso impatto ambientale" non comprende il "sale marino" e l'"acqua minerale" non essendo tali prodotti rinvenibili come prodotti a basso impatto ambientale come definiti dal programma sopra citato;
- per i lotti 3, 4 e 5 si deroga rispetto alle percentuali minime previste dal programma (12.5% per il lotto 3 e 10% per i lotti 4 e 5), portando a "0" la percentuale di prodotti IGP (indicazione geografica protetta) e DOP (denominazione di origine protetta), prodotti tipici e tradizionali e prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio di "Qualità Trentino") richiesti per ciascun lotto. La scelta si effettua considerando che tali prodotti, oltre che come sopra certificati, devono essere anche a basso impatto ambientale secondo la definizione del programma e l'offerta di prodotti con entrambe le caratteristiche non è tale da soddisfare le richieste dell'Amministrazione. Si è ritenuto tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità e premiare l'operatore economico eventualmente in grado di proporre tali prodotti nel frattempo certificati o rientranti in nuovi marchi di qualità riconosciuta e certificata;
- per il lotto 4 si deroga alla definizione di "basso impatto ambientale" contenuta nel programma considerando la distanza, espressa in chilometri (non superiore a 70 km di raggio), tra la sede della piattaforma di distribuzione e il luogo di consumo, anziché tra il luogo di produzione della materia prima o di prima trasformazione della stessa e il luogo di consumo. Ciò si rende necessario in quanto, in caso di stretta applicazione della definizione normativa, non sarebbero stati rinvenibili i prodotti richiesti;

preso atto che il Servizio competente ritiene che le suddette deroghe si rendono necessarie in quanto la fornitura di cui al presente appalto è costituita da alimenti e prodotti semplici e poco elaborati come richiesto dalle "Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica" (di cui al Min. Salute 29.04.2010) che escludono prodotti quali insaccati e salumi a cui appartengono la maggioranza dei prodotti certificati presenti nel mercato locale. Ciò rende difficile rispettare per i prodotti carnicci e ittici le percentuali minime di prodotti certificati previste dal programma provinciale;

preso atto che il Servizio competente precisa che in merito agli elementi individuati per la valutazione delle offerte, accanto a disposizioni minime inderogabili che garantiscono la conservazione dei prodotti e il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti, sono stati individuati criteri oggettivi riguardanti l'intero ciclo della fornitura e connessi all'oggetto dell'appalto. In quest'ottica, in conformità al "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", salvo le specifiche deroghe sopra esplicitate, sono stati valorizzati principalmente gli aspetti qualitativi delle derrate alimentari e, pertanto:

- **prodotti alimentari da produzione biologica o da pesca sostenibile:** per tutti i lotti si richiede una maggiore quantità obbligatoria di prodotti biologici rispetto alla misura minima richiesta dalla normativa provinciale, come di seguito indicata:
 - 45% (anziché 20%) per i prodotti alimentari vari (latticini alimenti freschi e secchi) - lotto 1;
 - 55% (anziché 20%) per i prodotti ortofrutticoli freschi - lotto 2;
 - 20% (anziché 7,5%) per carni fresche, refrigerate e prosciutto - lotto 3;
 - 60% (anziché 10% e 20%) per verdure e pesce surgelati e gelato - lotto 4;
 - 30% (anziché 10%) per il pesce fresco - lotto 5;
 - 20% per il pane fresco e pasta per pizza - lotto 6.

L'eventuale offerta di una maggiore quantità di prodotti aventi tali caratteristiche viene premiata con un significativo punteggio rispetto al totale di punti a disposizione per la valutazione dell'offerta tecnica (25 su 70 punti);

- **prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti di qualità riconosciuta e certificata (Es. marchio "Qualità Trentino")** per i lotti 1, 2 e 6 si richiede una quantità obbligatoria di prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti di qualità riconosciuta e certificata (Es. marchio "Qualità Trentino") pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (10%), e l'offerta di un'ulteriore quantità prevista come premiante; mentre per i lotti 3, 4 e 5 l'offerta di tale tipologia di prodotti è prevista solo come premiante non essendo prevista una percentuale minima obbligatoria per le motivazioni già esposte (5 su 70 punti);
- **prodotti a basso impatto ambientale** per tutti i lotti si richiede una quantità obbligatoria di prodotti a basso impatto ambientale in misura pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (60%), e l'offerta di una ulteriore quantità prevista come premiante (5 su 70 punti).

Altri criteri di valutazione dell'offerta riguardano la qualità dell'intero ciclo della

fornitura sotto l'aspetto della sicurezza alimentare.

In quest'ottica sono previsti quali elementi premianti:

- **la gestione dei processi relativi alla sicurezza delle derrate: analisi microbiologiche e chimiche** prevedendo, quale elemento premiante la presentazione di un piano di campionamento ed analisi sui prodotti oggetto della fornitura. Tale scelta è motivata dal Servizio di merito considerando che l'offerta di un controllo igienico/qualitativo delle derrate alimentari costituisce fattore fondamentale di garanzia nei confronti della particolare utenza finale costituita da bambini di età compresa fra gli zero e i sei anni (4 su 70 punti);
- **il possesso di certificazioni** che garantiscono l'adozione di procedure, in aggiunta a quelle già imposte dalla normativa vigente, per una gestione sistematica dei processi di lavorazione e della sicurezza della catena alimentare (ISO 22000 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ed ISO 22002 Programmi di requisiti per la sicurezza alimentare) e di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001). Questa scelta è motivata dal Servizio di merito con il fatto che l'organizzazione dei processi produttivi, secondo le regole che consentono l'acquisizione delle certificazioni predette, sia garanzia di una migliore qualità e sicurezza alimentare del prodotto fornito.

Il Servizio di merito ha ritenuto inoltre, in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, di premiare nel contesto dell'offerta tecnica, a prescindere dalle caratteristiche qualitative della fornitura, quegli operatori economici che volontariamente aderiscono a sistemi di certificazioni in materia di conciliazione famiglia lavoro (quali Family Audit ® o Family Audit Executive) o relativi a sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa al fine di ridurre gli impatti sociali del lavoro, nonché gli operatori economici che abbiano adottato certificazioni in materia di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (quali OHSAS 18001 o ISO 45001) o sistemi di gestione ambientale (quali ENI ISO 14001).

Con riferimento al possesso di tutte le certificazioni valorizzate il Servizio di merito precisa che, per garantire la massima trasparenza e parità di trattamento, è stata prevista la possibilità di presentare certificazioni equivalenti con l'obbligo dell'operatore economico di dimostrare l'equivalenza mediante la presentazione di una relazione comparativa (16 su 70 punti).

Infine il Servizio di merito evidenzia che sono premiati anche gli aspetti ambientali delle forniture, al fine di favorire la riduzione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti e la previsione di strategie dirette a razionalizzare gli spostamenti nelle consegne valorizzando la minor distanza di punti di raccolta e distribuzione dei prodotti rispetto al luogo di consegna.

Sotto questo aspetto sono previsti come elementi premianti:

- **l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale** è prescritto l'obbligo di avvalersi di veicoli Euro 4 e si premia, per tutti i lotti, l'impiego di veicoli con caratteristiche tecnologiche che favoriscano la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di inquinanti nell'aria. Tale scelta è stata adottata dal Servizio di merito anche in considerazione della volontà di contribuire, per quanto possibile, alla promozione di comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente (10 su 70 punti);
- **l'utilizzo di un punto di stoccaggio delle derrate più vicino al luogo di consegna** quale elemento premiante per tutti i lotti, al fine di garantire una maggiore velocità e flessibilità degli ordini e delle consegne (nell'ottica di un'ottimizzazione delle consegne e di un conseguente minore impatto sull'ambiente) (5 su 70 punti);

precisato che il Servizio di merito suggerisce di inserire nel disciplinare di gara l'espresso avviso, in adesione all'art. 2, comma 6 della L.p. 2/2020, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

preso atto che per ciascun lotto saranno attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica, così come sopra descritta, e 30 per l'offerta economica;

rilevato che la proposta del Servizio competente prevede che al termine dell'attribuzione dei relativi punteggi ai diversi parametri si proceda alla riparametrazione del punteggio, riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 70 punti, previsti per l'offerta tecnica. Tale scelta assicura all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della fornitura di prodotti di qualità pur nel contenimento della spesa in quanto la riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna impresa permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica attribuendo il massimo peso complessivo previsto (70 punti) alla migliore offerta tecnica, in analogia a quanto avviene per la migliore offerta economica alla quale viene attribuito il massimo peso previsto (30 punti) con la relativa formula matematica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso

punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica considerata l'importanza di garantire un elevato standard qualitativo della fornitura in oggetto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

preso atto che il Servizio di merito propone di calcolare il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica attraverso la formula "quadratica" che scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

preso atto che il Servizio competente, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1005 in data 21 settembre 2016, ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicati siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali;

atteso che il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica esclusivamente in maniera matematica;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.p. n. 2/2020 e s.m., in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;

preso atto che il competente Servizio, sia per evitare interruzioni del servizio di ristorazione, sia per economicità e snellimento della procedura propone, infine, di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- una clausola che riservi all'Amministrazione di non aggiudicare qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

preso atto che, solo con riferimento al lotto 1, il Servizio di merito precisa che è prevista la richiesta di quotazione di una serie di prodotti utilizzati per scopo didattico o per la pulizia delle cucine (aceto) non computati nell'importo a base di gara per i quali non si richiedono le stesse caratteristiche qualitative degli altri prodotti della fornitura non essendo destinati direttamente all'alimentazione;

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione per come sopra indicate perché consentono di premiare le offerte che meglio rispondono alle esigenze dell'Amministrazione garantendo alla stessa una fornitura di beni pienamente confacenti alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m. il subappalto è ammesso, per ciascun lotto, nella misura del 30% dell'intero importo contrattuale, per le motivazioni di cui alla nota del Servizio di merito di data 18 maggio 2021 prot. n. 131657/2021, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2021-2023), in cui è stata inserita la fornitura in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 s.m.;
- il “Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare” (adottato dalla deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2017 n. 27);
- i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” previsti dal D.M. 65/2020 in quanto compatibili;
- la nota del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione di data 18 maggio 2021, prot. n. 131657/2021;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara onde garantire il rispetto delle tempistiche previste per l'inizio della fornitura secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione si stabilirà di procedere all'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole d'infanzia provinciali con sede nel Comune di Trento (secondo il “Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 e, in quanto compatibili, i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” previsti dal D.M. 65/2020) – 6 lotti, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta

- economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m;
2. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto della fornitura sopra citata aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, così come esposte in narrativa del presente atto;
 3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Stanchina

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (SECONDO IL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE" DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 27/2017 E, IN QUANTO COMPATIBILI, I CAM PREVISTI DAL D.M. 65/2020) - 6 LOTTI. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 3.460.272,74 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.05.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 116 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (SECONDO IL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE" DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 27/2017 E, IN QUANTO COMPATIBILI, I CAM PREVISTI DAL D.M. 65/2020) - 6 LOTTI. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 3.460.272,74 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 maggio 2021

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 116 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (SECONDO IL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE" DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 27/2017 E, IN QUANTO COMPATIBILI, I CAM PREVISTI DAL D.M. 65/2020) - 6 LOTTI. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 3.460.272,74 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.05.2021